

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

43° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3117) *Interventi finanziari per l'università e la ricerca scientifica*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4

PAGANO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), *relatrice alla Commissione* 2

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3117) *Interventi finanziari per l'università e la ricerca*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi finanziari per l'università e la ricerca».

Prego la senatrice Pagano di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Il disegno di legge in titolo dispone l'impiego degli accantonamenti disponibili nella Tabella A (parte corrente) e nella Tabella B (parte in conto capitale) della legge finanziaria 1998. Si tratta di un provvedimento urgentissimo poichè, in assenza di tali disposizioni legislative di spesa, le risorse disponibili sarebbero utilizzabili per fini diversi da quelli indicati nella legge finanziaria. È un provvedimento tempestivo ed opportuno, molto atteso dalle università, anche se ovviamente risponde solo parzialmente ai fabbisogni finanziari del settore formazione e ricerca. Il disegno di legge corrisponde positivamente alle richieste dei titolari delle borse di studio per il dottorato di ricerca e interviene con significativi impegni finanziari nei confronti delle attività scientifiche delle università, degli enti e del fondo speciale per la ricerca applicata. Inoltre, estende a tutte le imprese il beneficio del credito d'imposta per attività di ricerca.

In particolare, il disegno di legge consta di due articoli, dei quali il primo specifica in dettaglio le autorizzazioni di spesa, il secondo individua le poste di bilancio su cui dovranno gravare i nuovi oneri derivanti dall'articolo 1.

In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), incrementa l'importo delle 4.000 borse di dottorato di ricerca annualmente istituite dal Ministero dell'università e muove dalla considerazione che detto importo, attualmente pari a 13 milioni di lire, maggiorato del 50 per cento per il soggiorno all'estero, sia decisamente inadeguato con riguardo alle borse di specializzazione rispetto all'aumento del costo della vita. La norma prevede un incremento dell'importo della borsa di dottorato pari a lire 3 milioni per il 1998, a lire 3,9 milioni per il 1999 e a lire 550.000 per il 2000, in modo che in capo a tre anni esso possa attestarsi finalmente sulla somma di lire 20,450 milioni. Infine, a decorrere dal 1999 è previsto l'assoggettamento di queste borse ai contributi previdenziali di cui alla legge n. 335 del 1995.

La lettera *b*), invece, dispone la copertura degli oneri relativi alle attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale. Sono previsti appositi compensi: lire 40 milioni *pro capite* per i cinque componenti della Commissione dei garanti e una somma aggiuntiva di lire 10 milioni per il presidente. La copertura, però, riguarda anche i bisogni finanziari per il monitoraggio *in itinere* ed *ex post* dei risultati conseguiti nei programmi di ricerca. Questa attività di valutazione, peraltro appena avviata per quanto riguarda la creazione dei progetti per il 1998, appare quantomeno urgente, considerate anche le critiche intervenute a seguito della prima applicazione delle norme che hanno istituito la commissione dei valutatori nazionali.

La lettera *c*) incrementa il capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'università. Esso concerne i fabbisogni per il funzionamento degli istituti scientifici speciali e degli enti pubblici di ricerca a carattere non strumentale, per i quali sin qui si è provveduto tramite un fondo comune di parte corrente. Le somme iscritte nel capitolo 2102 sono rimaste sostanzialmente invariate dal 1995 al 1997. Per effetto dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 623, stanno crescendo nuove richieste che prima si indirizzavano verso altri capitoli; ciò è evidenziato dal fatto che le somme richieste in un anno sono passate da 56 miliardi nel 1997 a circa 66 miliardi di lire nel 1998.

Con la lettera *d*) si dispone la creazione di un fondo per interventi di supporto alla programmazione, al riordino e alla valutazione della ricerca. In particolare si prevede di avvalersi di consulenti esterni per attività di studio e di fornitura di servizi informativi e telematici.

La lettera *e*) incrementa gli stanziamenti del progetto *Large binocular telescope*, prevedendo un contributo per l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

La lettera *f*) rifinanzia il fondo speciale per la ricerca applicata, prevedendo 55 miliardi sia nel 1999 sia nel 2000.

Infine, la lettera *g*) prevede l'incremento del capitolo per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie, incremento pari a 40 miliardi nel 1998, a 75 miliardi nel 1999 e a 89 miliardi nel 2000.

Il comma 2 dell'articolo 1 estende il beneficio del credito d'imposta per attività di ricerca anche per l'assunzione di dipendenti in cassa integrazione, sin qui previsto solo per le imprese operanti nel Mezzogiorno, a tutte le imprese senza limitazione di ambito territoriale.

L'articolo 2, infine, dispone che la copertura dei nuovi oneri avvenga tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'università.

Il disegno di legge nel suo complesso è fondamentale ed urgente soprattutto per le questioni riguardanti le borse di studio, le attrezzature per l'università e la ricerca scientifica.

Rimane peraltro non affrontato il problema pure rilevante delle scuole di specializzazione all'insegnamento. A tal fine annuncio fin d'ora la presentazione di un emendamento che renda possibile l'utilizzazione di fondi del Ministero della pubblica istruzione per l'impiego in tali scuole dei docenti della scuola secondaria.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI